

**OBBLIGO DI ISCRIZIONE QUALE "IMPRESA DI PULIZIA"
PER LA PULIZIA E DISINFEZIONE
DEI WC MOBILI DATI IN LOCAZIONE.**

Fonti normative: - L. 25/01/1994, N° 82;

- D.M. (Min. dell'Industria, Commercio e Artigianato) 07/07/1997,
N°274.

Definizione di "imprese di pulizia" (art. 1 L.82/1994).

Sono così definite le imprese che svolgono attività di:

- pulizia;
- disinfezione;
- disinfestazione;
- derattizzazione;
- sanificazione.

Definizione delle attività delle imprese di pulizia (art. 1 D.M. 274/1997).

a) Attività di pulizia:

quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;

b) Attività di disinfezione:

quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;

c) Attività di disinfestazione:

quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali - in particolare artropodi, sia perchè parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi, sia perchè molesti - e specie vegetali non desiderate.

La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;

d) Attività di derattizzazione:

quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa o la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al disotto di una certa soglia;

e) Attività di sanificazione:

quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto

riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.

Imprese di pulizia non iscritte o sospese che esercitano ugualmente - sanzioni previste per il legale rappresentante (art. 6, commi 2° e 3°, L. 82/1994).

Qualora un'impresa di pulizia esercita un'attività tra quelle elencate dall'art. 1 L.82/1994, senza essere iscritta al Registro delle ditte (leggasi ora "Registro delle Imprese") o all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane, ovvero è stata sospesa o cancellata, il/i legale/i rappresentante/i è/sono punito/i con la reclusione sino a sei mesi, o con la multa da £. 200.000 a £. 1.000.000.

Stessa pena è prevista qualora un'impresa di pulizia affidi ad un'altra impresa non regolarmente iscritta l'esercizio di un'attività di "pulizia".

- sanzioni previste per chi contrae (art. 6, comma 4°, L. 82/1994).

A chiunque stipuli contratti per lo svolgimento di attività di "pulizia" con imprese di pulizia non iscritte, sospese o cancellate, o comunque se ne avvalga a titolo oneroso, gli viene comminata una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 1 milione a

£. 2 milioni.

Qualora tale infrazione viene commessa da imprese o enti pubblici, ai medesimi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 10.000.000 a £. 50.000.000.

- nullità dei contratti stipulati (art. 6, comma 5°, L.82/1994).

I contratti stipulati con imprese di pulizia non iscritte, sospese o cancellate dal Registro delle Imprese o dall'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane, sono nulli.

Attività di pulizia dei bagni mobili.

Come si evince dalla scheda tecnica di funzionamento dei bagni mobili, gli stessi vengono sottoposti periodicamente ad **interventi di pulizia**. Ciascun intervento di pulizia consiste nell'aspirazione dei reflui, nel lavaggio interno ed esterno della cabina con acqua calda (100°C) e ad alta pressione (70 atm) addizionata di disinfettante. Quindi nel procedimento di pulizia dei bagni mobili ricorrono le fattispecie di attività di pulizia* e disinfezione, tipizzate dall'art. 1 del D.M. 274/1997. Infatti il bagno mobile è sicuramente da considerare non solamente un semplice oggetto ma addirittura un ambiente confinato (vedi art. 1 D.M. 274/1997 citato), per cui le attività su di esso compiute sono di pulizia (rimozione delle polveri e delle sporcizie varie accumulate) e di disinfezione (in quanto si adoperano una serie di misure per distruggere i microrganismi patogeni), o meglio di sanificazione, che comprende entrambe le precedenti, in quanto viene sanificato l'intero ambiente-bagno mobile.

Appurato che gli interventi periodici di pulizia effettuati sui bagni mobili rientrano tra le attività tipiche ed esclusive delle imprese così-dette di "pulizia" (ex art. 1 L. 82/1994), ne deriva che le imprese che effettuano l'attività di locazione e pulizia dei bagni mobili a funzionamento chimico (o WC chimici che dir si voglia) devono essere iscritte per tale attività presso il Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. o l'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane e quindi assoggettate alla speciale disciplina prevista dal combinato disposto della L. 82/1994 e del D.M. 274/1997.

